REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

Determinazione del Direttore del Servizio Amministrazione Personale n. 286 del 30 MAR. 2015

Oggetto: congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, D.Lgs n. 151/2001 e s.m.i.
Infermiera Pediatrica, **Sig.ra Atzori Maria Paola.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera a partire dal 30 MAR. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Servizio Amministrazione Personale

Visto il D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n. 10/2006;

Vista la deliberazione n. 1582 in data 03/07/2009, con la quale il D.G. ha conferito le deleghe ai Dirigenti Amministrativi;

Vista la deliberazione n. 1 del 07/01/2015, con la quale il Direttore Generale f.f. ha assegnato l'incarico di facente funzioni di Direttore della S.C. Servizio del Personale al Dott. Maurizio Calamida, Dirigente Amministrativo;

Premesso che con istanza prot. n. 902 del 2015 la dipendente, Sig.ra Atzori Maria Paola, Infermiera Pediatrica, in servizio presso la S.C. Pediatria, chiede il beneficio del congedo straordinario retribuito ex art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001, per il periodo dal 23/03/2015 al 22/09/2015, per assistenza al genitore (C.D. nato il 03/12/1923), riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi della Legge n. 104/1992, dalla competente Commissione Medico Legale dell'ASL 6 di Sanluri, come da documentazione agli atti;

Atteso che l'attuale disciplina del congedo straordinario è contenuta nei commi da 5 a 5 quinques dell'art. 42 del D.Lgs n. 151/2001, così come modificato dal decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119;

Atteso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica, nella circolare n. 1/2012, ha fornito chiarimenti circa i soggetti legittimati alla fruizione, le modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico spettante;

Precisato che, nel caso di specie, i requisiti oggettivi per il riconoscimento del beneficio del congedo straordinario sono:

1) che la persona da assistere versi in situazione di gravità (art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992) accertata dalla Commissione Medico Legale Competente e che il richiedente abbia diritto a fruire dei benefici previsti dalla stessa legge
2) che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa
3) che il richiedente conviva con la persona da assistere;

Vista la dichiarazione sostitutiva resa contestualmente dalla dipendente, Sig.ra Atzori Maria Paola, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

Considerato che sussistono i presupposti affinché alla Sig.ra Atzori Maria Paola venga concesso il congedo;

Visto il parere favorevole espresso dal Direttore della S.C. Pediatria e dal Coordinatore della Struttura Professioni Sanitarie, a margine della istanza della dipendente;

Ritenuto di dover accogliere la medesima istanza,

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda OspedalieraBrotzu

Ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità

Segue determinazione n. 286 **del** 30 MAR. 2015

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di accogliere l'istanza della dipendente, Sig.ra Atzori Maria Paola, e di concedere il beneficio del congedo straordinario retribuito art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., per il periodo dal 23/03/2015 al 22/09/2015, per un totale di giorni 184;
2. di dare atto:
   - che il congedo in oggetto non può superare la durata complessiva di due anni, continuativo o frazionato, anche non retribuito, per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;
   - che al 22/03/2015 risultano usufruiti gg. 366 complessivi;
   - che i periodi di congedo sono valutabili solo ai fini del trattamento di quiescenza nei limiti dei massimali stabiliti (circolare Inpdap n. 2 del 10/01/2002);
   - che il dipendente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite complessivo massimo di €. 47.446,00, con riferimento esclusivamente alle voci fisse e continuative;
   - che i periodi di congedo non sono computati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto e trattamenti di fine servizio (circolare Inpdap n. 11/2001 e circolare n. 1/2012 del Dipartimento Funzione Pubblica).

Il Direttore
S.C. Servizio Amministrazione Personale
Dott. Maurizio Calamida

Uff. Giuridico Resp. Sig.ra GL/Floris

Ass. Amm. Dott. Luca Caschili